PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME

MAPPA CONCETTUALE “DEGLI STUDENTI”

**Presupposti della tutela cautelare:**

*-FUMUS BONIS IURIS*

*-PERICULUM IN MORA*

Atto introduttivo🡪 Ricorso *ex* 669-*bis* c.p.c.

**Competenza:** come regola generale per la domanda cautelare è competente il giudice del merito.

**Eccezioni:**

- Se per il merito è competente il G.d.p., la competenza cautelare è del tribunale (669-*ter* c. 2);

-Se competente per il merito è un giudice straniero, la competenza in materia cautelare è affidata al giudice del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare (669-*ter* c. 3);

- In presenza di convenzione arbitrale la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente per il merito, salvo che le parti conferiscano potere cautelare agli arbitri (669-*quinques*, 818).

- Le altre eccezioni sono previste dagli artt. 669-*ter* e 669-*quater*.

**Procedimento (669-*sexies*):**

**Decisione con decreto *inaudita altera parte* Decisione con ordinanza**

*Ratio*: Viene omesso il contraddittorio

quando la convocazione della controparte potrebbe

pregiudicare l’attuazione del provvedimento.

-**caratteristiche fase istruttoria**🡪 estrema deformalizzazione, si procede con gli atti istruttori indispensabili nel rispetto del contraddittorio.

**Provvedimento negativo:**

1. **Per incompetenza🡪** La domanda è sempre riproponibile, anche allo stesso ufficio giudiziario;
2. **Ogni altra ragione di rito o merito🡪** La domanda è riproponibile solo se si profilano mutamenti di circostanze (sopravvenienze, non deducibile anteriormente) **o** vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto (anche deducibili anteriormente, ma non dedotte). Si dice, pertanto, che il provvedimento cautelare “copre il dedotto, ma non il decucibile”.

**Provvedimento di accoglimento:**

1. **Strumentalità forte 🡪** in caso di provvedimento concesso *ante causam*, di natura conservativa, l’istante è tenuto ad instaurare il procedimento di merito entro il termine perentorio di 60 giorni – o quello diverso stabilito dal giudice – a pena di inefficacia; in caso di estinzione del processo di merito abbiamo la caducazione del provvedimento concesso;
2. **Strumentalità attenuata/debole 🡪** in caso di provvedimento concesso *ante causam*, di natura anticipatoria, l’efficacia del provvedimento non dipende dalla successiva instaurazione del giudizio di merito. Se il giudizio di merito viene instaurato e comunque si estingue, il provvedimento resta efficace.

**Reclamo cautelare *ex* art. 669-*terdecies***

* **Provvedimenti reclamabili** 🡪 provvedimenti di accoglimento e provvedimenti di rigetto (vedi sentenze 93 – 94 Corte costituzionale).
* **Competenza 🡪** come regola generale il reclamo si propone ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento (vedere art. 669-*terdecies*, co. 2).

**Termine per il reclamo 🡪** 15 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore (vedi art. 669-*terdecies*, co.1).

**Caratteristiche del reclamo 🡪** è ungravame, struttura simile a quella dell’appello.

**Sospensione dell’efficacia del provvedimento reclamato 🡪** non è automatica ma può essere chiesta con il reclamo.

**Procedimento camerale 🡪** il rinvio è agli artt. 737 e 738.

**Rapporto con revoca e modifica del provvedimento di accoglimento 🡪** in pendenza del termine per proporre il reclamo si possono far valere anche le condizioni per ottenere la revoca o modifica del provvedimento (vedi art. 669-*decies*, co. 1).

**Regole di “attuazione” del provvedimento cautelare** 🡪 il provvedimento cautelare non è un titolo esecutivo. L’attuazione è prevista dall’art. 669-*duodecies.*